DELIBERAZIONE 10 dicembre 2008.

Disposizioni in materia di trattamento delle immissioni di energia elettrica. (Deliberazione ARG/elt 178/08).

### L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 dicembre 2008

### Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di seguito: legge finanziaria n. 244/07);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: TISP);
- la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, prot. 4468SSL/08 (prot. Autorità n. 38072 del 3 dicembre 2008).

# Considerato che:

- con il TILP l'Autorità ha definito le condizioni di trattamento dei prelievi di energia elettrica ai fini del dispacciamento dell'energia elettrica;
- con le medesime disposizioni di cui al precedente alinea, l'Autorità ha disposto, ai
  fini della determinazione del prelievo residuo di area funzionale all'attività di
  profilazione convenzionale dei prelievi di energia elettrica non trattati su base
  oraria, che per l'energia immessa nei punti di immissione non dotati di misuratore
  orario si debba assumere un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le
  ore di ogni mese;
- come conseguenza delle disposizioni citate al precedente alinea, ai fini della determinazione del prelievo residuo di area risulterebbero trattati orari tutti i punti di immissione dotati di misuratore orario;
- l'obbligo di installazione di misuratori in grado di rilevare le immissioni di energia elettrica su base oraria sono definite nel TIT e nella deliberazione n. 292/06, più precisamente:
  - a) l'articolo 22 del TIT stabilisce l'obbligo di installazione di misuratori orari in corrispondenza di punti di immissione relativi a impianti di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a 250 kW;

- b) l'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 292/06 stabilisce che con decorrenza 1° gennaio 2008, per ogni punto di connessione in bassa tensione attraverso cui viene attivata successivamente a tale data l'immissione in rete di energia elettrica attiva, o la possibile immissione in rete di energia elettrica attiva, per via della presenza di un impianto di generazione nell'impianto del cliente, ogni soggetto responsabile del servizio di misura installa un solo misuratore elettronico conforme ai requisiti stabiliti dalla medesima deliberazione per applicazioni di tipo monofase e trifase per le quali si prevede l'obbligo di rilevazione e immagazzinamento dei dati di misura su base oraria;
- con il TIV sono state stabilite disposizioni in materia di messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prelevata finalizzate allo sviluppo del mercato elettrico verso i clienti finali:
- l'incremento della generazione diffusa, attuale e prospettico, determina la necessità di precisare la disciplina del trattamento delle immissioni di energia elettrica che si realizzino sia attraverso punti di immissione in cui avvengono prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare unicamente i soli servizi ausiliari di generazione, che attraverso punti di connessione in cui avvengono prelievi destinati ad alimentare il consumo di clienti finali;
- la disciplina del trattamento delle immissioni risulta un elemento indispensabile per il corretto funzionamento del sistema di ritiro dedicato stabilito dalla deliberazione n. 280/07, nonché del meccanismo di scambio sul posto definito dal TISP;
- la recente proliferazione di impianti di generazione diffusa connessi in bassa tensione e in media tensione, nonché l'ulteriore prevedibile sviluppo di tale tipo di generazione a seguito dell'estensione della disciplina dello scambio sul posto a 200 kW e dell'attuazione dei meccanismi di incentivazione per gli impianti da fonti rinnovabili fino a 1 MW previsti dalla legge finanziaria n. 244/07 rende necessario effettuare un'analisi sui meccanismi più efficienti per la gestione delle misure dell'energia elettrica immessa.

# Ritenuto che sia opportuno:

- stabilire disposizioni in materia di trattamento delle immissioni ai fini del dispacciamento dell'energia elettrica;
- che le disposizioni di cui al precedente alinea rispondano a criteri di efficienza e razionalità rispetto alle disposizioni attualmente vigenti per il trattamento dei prelievi di energia elettrica che hanno comportato la creazione di appositi sistemi di rilevazione e trattamento delle misure dell'energia elettrica scambiata con la rete elettrica nei punti di connessione;
- stabilire, in via transitoria per l'anno 2009, disposizioni particolari per quanto riguarda la misura dell'energia elettrica immessa nell'ambito dello scambio sul posto e il relativo trattamento ai fini del dispacciamento;
- modificare il TILP per tenere conto della nuova modalità di trattamento delle immissioni ai fini della determinazione del prelievo residuo di area;


- rinviare ad un successivo provvedimento:
  - a) le modalità e le condizioni per l'attuazione dei piani di installazione dei misuratori per ottemperare agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 292/06 in riferimento all'installazione dei misuratori elettronici bidirezionali e agli obblighi di installazione di misuratori orari in corrispondenza dei punti di connessione, così come definiti ai sensi del comma 21.3, lettera b), del TIT, in media tensione di impianti di produzione di energia elettrica con potenza nominale non superiore a 250 kW;
  - b) la definizione, qualora necessaria, dei criteri di riconoscimento degli eventuali maggiori costi operativi associati alle predette attività, nonché degli eventuali maggiori costi operativi relativi al servizio di aggregazione

### **DELIBERA**

- 1. di approvare le disposizioni in materia di trattamento delle immissioni di energia elettrica di cui all'<u>Allegato A</u>, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di prevedere che l'Allegato A al presente provvedimento abbia effetti a partire dal 1 gennaio 2009;
- 3. di modificare il TIT, con decorrenza 1 gennaio 2009, così come segue:
  - all'articolo 22, il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: "Disposizioni relative ai punti di prelievo e di immissione in altissima, alta e media tensione";
  - al comma 22.1, dopo le parole "di prelievo" sono aggiunte le parole "e di immissione" e le parole "e ai punti di immissione relativi a impianti di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a 250 kW" sono soppresse;
- 4. di modificare il TILP così come segue:
  - all'articolo 1, comma 1.1, la lettera q) è sostituita dalla seguente:
    - "q) **deliberazione ARG/elt 29/08** è la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2008, ARG/elt 29/08";
  - all'articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera u) è aggiunta la seguente lettera:
    - v) **deliberazione ARG/elt 178/08** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008 ARG/elt 178/08;
  - all'articolo 6, comma 6.4, lettera a), le parole "nonché per l'energia immessa nei punti di immissione non dotati di misuratore orario" sono soppresse;
  - all'articolo 6, comma 6.4, lettera c), le parole "n. 52/04" sono sostituite dalle parole "ARG/elt 29/08";
  - all'articolo 6, comma 6.4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
    - d) per i punti di immissione non dotati di misuratore orario, ancorché coincidenti con punti di prelievo, si applica il profilo orario di immissione di cui alla deliberazione ARG/elt 178/08;
  - all'articolo 17, comma 17.1, lettera a), dopo le parole "mese precedente" sono aggiunte le parole "e lo comunica all'Autorità nelle modalità da questa definite":
- 5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Milano, 10 dicembre 2008

*Il presidente:* Ortis



ALLEGATO A

# Disposizioni in materia di trattamento delle immissioni di energia elettrica ai fini del dispacciamento dell'energia elettrica

#### Articolo 1

## Definizioni e disposizioni generali

- 1.1 Ai soli fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP), nonché le ulteriori definizioni di seguito riportate
  - area di riferimento è l'area di cui all'articolo 3 del TILP;
  - **impresa distributrice di riferimento** è l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), del TILP;
  - **impresa distributrice sottesa** è l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera b), del TILP;
  - **potenza disponibile in immissione** è la massima potenza che può essere immessa nel punto di connessione senza che l'utente sia disconnesso;
  - **potenza disponibile in prelievo** è la potenza disponibile di cui all'articolo 1, comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT);
  - potenza disponibile sul punto di connessione è:
    - a) la potenza disponibile in immissione per i punti di connessione in cui si verifichino prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare esclusivamente i servizi ausiliari di generazione, ivi inclusi i prelievi degli impianti di pompaggio;
    - b) la potenza disponibile in prelievo per tutti i punti di connessione diversi dai punti di cui alla lettera a).
  - **punti di connessione trattati su base oraria** sono i punti di connessione di cui ai commi 3.1 e 3.2 del presente provvedimento;
  - **punti di connessione non trattati su base oraria** sono i punti di connessione di cui al comma 3.3 del presente provvedimento;
  - **trattamento delle immissioni per fasce** è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore elettronico per la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica immessa ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
  - **trattamento delle immissioni su base oraria** è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore orario per la valorizzazione, su base oraria, dell'energia elettrica immessa ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
  - unità di produzione 74/08 sono le unità di produzione dell'energia elettrica che si avvalgono della disciplina dello scambio sul posto di cui alla deliberazione n. ARG/elt 74/08;
  - unità di produzione 74/08 con potenza disponibile fino a 55 kW sono le unità di produzione dell'energia elettrica che si avvalgono della disciplina dello scambio sul posto di cui alla deliberazione n. ARG/elt 74/08 connesse a punti di connessione con potenza disponibile sul punto di connessione non superiore a 55 kW;

• unità di produzione 74/08 con potenza disponibile superiore a 55 kW sono le unità di produzione dell'energia elettrica che si avvalgono della disciplina dello scambio sul posto di cui alla deliberazione n. ARG/elt 74/08 connesse a punti di connessione con potenza disponibile sul punto di connessione superiore a 55 kW;

# Articolo 2

Disposizioni in materia di installazione, manutenzione, raccolta, validazione, registrazione e programmazione dei misuratori dell'energia elettrica immessa e in materia di disponibilità delle misure

- 2.1 Con riferimento al servizio di misura dell'energia elettrica valgono le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del TIT.
- 2.2 In presenza di punti di connessione a tensione nominale maggiore di 1 kV valgono le disposizioni in materia di installazione dei misuratori dell'energia elettrica e in materia di disponibilità delle misure di cui all'articolo 22 e all'articolo 28, comma 28.1 del TIT.
- 2.3 In presenza di un unico punto di connessione a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV utilizzato sia per prelievi che per immissioni di energia elettrica in cui i prelievi non sono destinati ad alimentare esclusivamente i servizi ausiliari di generazione, valgono:
  - a) in materia di installazione dei misuratori, le disposizioni di cui all'articolo 23 e all'articolo 28, comma 28.2 del TIT e le disposizioni relative all'installazione dei misuratori bidirezionali di cui al comma 8.2 della deliberazione n. 292/06;
  - b) in materia di programmazione dei misuratori dell'energia elettrica e in materia di disponibilità delle misure, sia per le misure delle immissioni che per le misure dei prelievi, le disposizioni vigenti per i prelievi di energia elettrica dei clienti finali di cui all'articolo 18, all'articolo 19 e all'articolo 27, comma 27.7, lettera a), del TIV.
- 2.4 In presenza di un unico punto di connessione a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV utilizzato sia per prelievi che per immissioni di energia elettrica in cui i prelievi sono destinati ad alimentare esclusivamente i servizi ausiliari di generazione, ivi inclusi i prelievi degli impianti di pompaggio:
  - a) si installano i misuratori elettronici bidirezionali con le stesse tempistiche previste per i punti di prelievo dalla deliberazione n. 292/06;
  - b) valgono, in materia di programmazione dei misuratori dell'energia elettrica e in materia di disponibilità delle misure, sia per le misure delle immissioni che per le misure dei prelievi, le disposizioni vigenti per i prelievi di energia elettrica dei clienti finali del mercato libero di cui all'articolo 18, all'articolo 19 e all'articolo 27, comma 27.7, lettera a), del TIV.

#### Articolo 3

Trattamento delle misure dell'energia elettrica immessa nell'ambito del servizio di dispacciamento

- 3.1 Per la gestione della generazione nell'ambito della disciplina del dispacciamento dell'energia elettrica, ai fini delle immissioni di energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi i punti di connessione a tensione nominale maggiore di 1 kV sono trattati su base oraria.
- 3.2 Per la gestione della generazione nell'ambito della disciplina del dispacciamento dell'energia elettrica, ai fini delle immissioni di energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi i punti di connessione a tensione nominale fino a 1 kV, con potenza disponibile sul punto di connessione superiore a 55 kW, sono trattati:
  - a) nei casi di presenza di misuratore orario o di misuratore elettronico messo in servizio, su base oraria secondo il profilo di immissione derivante dai dati di misura orari rilevati:
  - b) nei casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), su base oraria secondo un profilo di immissione costante per tutte le ore che compongono ciascuna fascia oraria calcolato a partire dai dati rilevati per fascia oraria.
- 3.3 Per la gestione della generazione nell'ambito della disciplina del dispacciamento dell'energia elettrica, ai fini delle immissioni di energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi i punti di connessione a tensione nominale fino a 1 kV, con potenza disponibile sul punto di connessione pari o inferiore a 55 kW, sono trattati:
  - a) nei casi di presenza di misuratore orario o di misuratore elettronico messo in servizio, per fasce sulla base dei dati di misura rilevati su base mensile;
  - b) nei casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a):
    - i. con potenza disponibile sul punto di connessione superiore a 16,5 kW, monorari sulla base dei dati di misura rilevati su base mensile secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 18.1bis, lettera a) del TIV;
    - ii. con potenza disponibile sul punto di connessione pari o inferiore a 16,5 kW, monorari sulla base di una stima dell'energia elettrica immessa in ciascun mese basata sui dati storici di immissione, ovvero, in subordine, tenendo conto della producibilità dell'impianto di produzione interessato moltiplicata, in caso di autoconsumo, per il fattore convenzionale di cui al comma 9.1, lettera b).
- 3.4 Nei casi di cui al comma 3.3, lettera b), punto ii., ciascun gestore di rete è tenuto, entro il 28 febbraio di ogni anno, a raccogliere, rilevare e registrare il valore dell'energia elettrica effettivamente immessa nell'anno precedente.
- 3.5 Nei casi in cui le rilevazioni delle misure in immissione per i punti di cui ai commi 3.1, 3.2, e 3.3 lettera a), siano impedite da motivi tecnici non imputabili alla responsabilità del produttore, i gestori di rete sono tenuti ad elaborare una stima dell'energia elettrica immessa per ciascuna fascia oraria, basata sui dati storici di immissione, ovvero, in subordine, tenendo conto della producibilità dell'impianto di produzione interessato moltiplicata, in caso di autoconsumo, per il fattore convenzionale di cui al comma 9.1, lettera b). La suddetta stima è trattata secondo quanto previsto ai commi 3.1, 3.2 e 3.3, lettera a).

3.6 Nei casi in cui le rilevazioni delle misure in immissione per i punti di cui al comma 3.3 lettera b), punto i., siano impedite da motivi tecnici non imputabili alla responsabilità del produttore, i gestori di rete sono tenuti ad elaborare una stima dell'energia elettrica immessa in ciascun mese, basata sui dati storici di immissione, ovvero, in subordine, tenendo conto della producibilità dell'impianto di produzione interessato moltiplicata, in caso di autoconsumo, per il fattore convenzionale di cui al comma 9.1, lettera b). La suddetta stima è trattata secondo quanto previsto al comma 3.3, lettera b).

#### Articolo 4

Aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica delle unità di produzione diverse dalle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile fino a 55 kW

- 4.1 Ai fini dell'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica delle unità di produzione diverse dalle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile fino a 55 kW valgono le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 36 della deliberazione n. 111/06.
- 4.2 L'energia immessa in ciascuna ora dai punti di connessione non corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile fino a 55 kW e non trattati su base oraria è determinata dal gestore di rete competente ai sensi dell'articolo 6.

#### Articolo 5

Aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica delle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile fino a 55 kW

- 5.1 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, alle imprese distributrici di riferimento le misure delle immissioni di energia elettrica relative ai punti di connessione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile fino a 55 kW connesse alla propria rete.
- 5.2 Le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano, entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, a Terna le misure delle immissioni di energia elettrica relative ai punti di connessione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile fino a 55 kW ad esse comunicate dalle imprese distributrici sottese ai sensi del comma precedente, nonché delle immissioni di energia elettrica relative ai punti di connessione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile fino a 55 kW connesse alla propria rete e ubicate all'interno della propria area di riferimento.
- 5.3 Terna, per ciascuna zona di mercato, aggrega le misure delle immissioni di energia elettrica relative ai punti di connessione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile fino a 55 kW ad essa comunicate dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma precedente, nonché delle immissioni di energia elettrica relative ai punti di connessione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile fino a 55 kW connesse alla propria rete

5.4 Nell'adempimento delle disposizioni del presente articolo le imprese distributrici utilizzano, per i punti di connessione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 non trattati su base oraria il profilo orario convenzionale determinato ai sensi dell'articolo 7.

### Articolo 6

Profilo orario delle immissioni non trattate su base oraria ai fini del dispacciamento relative ad unità di produzione diverse dalle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile fino a 55 kW

- 6.1 Ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento, l'energia immessa in ciascuna ora da ciascun punto di connessione di cui al comma 3.3 lettera a) è pari al rapporto fra l'energia immessa dal medesimo punto di connessione nella fascia oraria e nel mese cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore della medesima fascia
- 6.2 Ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento, l'energia immessa in ciascuna ora da ciascun punto di connessione di cui al comma 3.3 lettera b) è pari al rapporto fra l'energia immessa dal medesimo punto di connessione nel mese cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore del medesimo mese.

### Articolo 7

Profilo orario convenzionale delle immissioni non trattate su base oraria ai fini del dispacciamento relative ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile fino a 55 kW

- 7.1 Ai fini dell'aggregazione delle misure, ogni gestore di rete, per ciascuna area di riferimento, calcola il profilo orario convenzionale dell'energia complessivamente immessa da tutti i punti di connessione di cui al comma 3.3 lettera a) corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile fino a 55 kW connesse alla propria rete come rapporto, in ciascuna ora, fra l'energia complessivamente immessa dai medesimi punti di connessione nella fascia oraria e nel mese cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore della medesima fascia.
- 7.2 Ai fini dell'aggregazione delle misure, ogni gestore di rete, per ciascuna area di riferimento, calcola il profilo orario convenzionale dell'energia complessivamente immessa da tutti i punti di connessione di cui al comma 3.3 lettera b) corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile fino a 55 kW connesse alla propria rete come rapporto, in ciascuna ora, fra l'energia complessivamente immessa dai medesimi punti di connessione nel mese cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore del medesimo mese.

### Articolo 8

### Obblighi informativi

- 8.1 Le imprese distributrici di riferimento, le imprese distributrici sottese comunicano, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, al Gestore dei Servizi Elettrici (di seguito: GSE) le misure delle immissioni di energia elettrica relative a ciascun punto di connessione corrispondente ad una unità di produzione diversa dalle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile fino a 55 kW connessa alla propria rete e per la quale il GSE è utente del dispacciamento in immissione. A tal fine le imprese distributrici comunicano al GSE, secondo le medesime modalità e formati con cui avviene la comunicazione di cui al comma 34.1 della deliberazione n. 111/06, per ciascuno dei predetti punti di connessione il profilo orario delle immissioni relative al mese di competenza.
- 8.2 Le imprese distributrici comunicano, secondo modalità e formati stabiliti dal GSE, entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, al Gestore dei Servizi Elettrici (di seguito: GSE) le misure delle immissioni di energia elettrica relative a ciascun punto di connessione corrispondente ad una unità di produzione 74/08 con potenza disponibile fino a 55 kW connessa alla propria rete. A tal fine le imprese distributrici comunicano al GSE per ciascun punto di connessione:
  - a) il profilo orario delle immissioni relative al mese di competenza nel caso di punti di connessione trattati su base oraria;
  - b) il valore mensile dell'energia immessa in ciascuna fascia oraria del mese di competenza nel caso di punti di connessione non trattati su base oraria di cui al comma 3.3, lettera a);
  - c) il valore dell'energia immessa nel mese di competenza nel caso di punti di connessione non trattati su base oraria di cui al comma 3.3, lettera b), punto i.;
  - d) il valore dell'energia immessa stimata ai sensi del comma 3.3, lettera b), punto ii., e relativa al mese di competenza nel caso di punti di connessione non trattati su base oraria di cui al comma 3.3, lettera b), punto ii.
- 8.3 Terna rende disponibili al GSE entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma 5.2, nonché la misura aggregata dell'energia elettrica immessa in rete in riferimento a ciascun punto di dispacciamento nella titolarità del GSE e a ciascun periodo rilevante.
- 8.4 Nella relazione mensile di cui al comma 35.7 della deliberazione n. 111/06, Terna include le informazioni sul rispetto degli obblighi informativi di cui è destinataria ai sensi del presente articolo, corredata delle evenienze di inottemperanza, di ritardo e delle eventuali rettifiche, con evidenza dei soggetti interessati, delle cause determinanti le anomalie e delle eventuali partite fisiche di rettifica insorgenti da tali processi correttivi.

8.5 Entro il 28 febbraio 2009, le imprese distributrici elaborano e trasmettono alla Direzione Mercati dell'Autorità un rapporto nel quale indicano un piano di installazione dei misuratori per ottemperare agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 292/06 in riferimento all'installazione dei contatori elettronici bidirezionali e agli obblighi di installazione di misuratori orari in corrispondenza dei punti di connessione, così come definiti ai sensi del comma 21.3, lettera b), del TIT, in media tensione di impianti di produzione di energia elettrica con potenza nominale non superiore a 250 kW.

### Articolo 9

# Disposizioni transitorie e finali

- 9.1 Fino al 31 dicembre 2009:
  - a) il trattamento delle immissioni di energia elettrica in punti di connessione a tensione nominale fino a 1 kV, con potenza disponibile superiore a 55 kW, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3.2, lettera a), è effettuato su base oraria secondo un profilo di immissione costante per tutte le ore che compongono ciascuna fascia oraria calcolato a partire dai dati rilevati per fascia oraria;
  - b) il fattore convenzionale di cui ai commi 3.3, 3.5 e 3.6 è posto pari a 0,8.
- 9.2 Per i punti di connessione a tensione nominale minore o uguale a 1 kV, nei quali i prelievi siano destinati ad alimentare esclusivamente i servizi ausiliari di generazione, ivi inclusi i prelievi degli impianti di pompaggio, che alla data della pubblicazione del presente provvedimento siano già equipaggiati con misuratori orari dell'energia immessa e prelevata non vi è obbligo di installazione dei misuratori elettronici di cui al comma 2.1 del presente provvedimento, fermi restando gli obblighi di cui al presente provvedimento nel caso si renda necessaria la sostituzione del misuratore.
- 9.3 Per i punti di connessione a tensione nominale minore o uguale a 1 kV, nei quali i prelievi non siano destinati ad alimentare esclusivamente i servizi ausiliari di generazione, ivi inclusi i prelievi degli impianti di pompaggio, per i quali l'immissione in rete di energia elettrica attiva, o la possibile immissione in rete di energia elettrica attiva, per via della presenza di un impianto di generazione nell'impianto del cliente, è stata attivata anteriormente all'1 gennaio 2008, vi è l'obbligo di installazione dei misuratori elettronici bidirezionali di cui al comma 2.1 del presente provvedimento.
- 9.4 Ai fini del presente provvedimento, l'energia elettrica immessa da ciascun punto di connessione sono aumentate del fattore percentuale per tenere conto delle perdite standard di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui al comma 12.6 della deliberazione n. 111/06.

09A00778

